

ACCORDO DI CONFIDENZIALITÀ

tra

Liquidazione Giudiziale Rebirth S.r.l. con sede in Torino, Via Giolitti 1 capitale sociale Euro 40.000,00, Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Genova Nr. 01463370096, in persona del Curatore Fallimentare Dott. Paolo Macchi, (di seguito, per brevità, “**la società**” o “**la liquidazione**” o “**fallimento**”)

e

_____, società regolarmente costituita ed esistente secondo la legge italiana, con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale e Registro delle Imprese di _____ Nr. _____, in persona del _____ e legale rappresentante (di seguito il “**Soggetto Interessato**”)

Premesso

- che la liquidazione giudiziale intende cedere nel più breve termine possibile il Lotto Unico composto dal ramo d’azienda funzionale alla sistemazione e al recupero ambientale della cava di calcare denominata “RIANAZZA” nel Comune di Cosseria (SV), alcuni terreni siti nel Comune di Cosseria (SV), un Bobcat marca Caterpillar 226 e un autocarro Fiat Strada;
- che in data il Curatore ha presentato istanza al Tribunale Fallimentare di Savona per essere autorizzato a raccogliere offerte per il Lotto Unico, sopra descritto, tramite procedura competitiva;
- che la liquidazione giudiziale ha proceduto, quindi, a pubblicare apposito Bando di Gara disciplinante la procedura di vendita del lotto unico, e che tale procedura risulta suddivisa in tre fasi: (i) effettuazione della pubblicità del bando di vendita, (ii) svolgimento della *due diligence*; e, (iii) Procedura competitiva;
- che la fase di effettuazione della *due diligence* è a sua volta suddivisa in due fasi: (i) accesso alla data room; e, (ii) accesso fisico ai terreni dove era esercitata l’attività e due diligence tecnica;
- che l’ammissione alle due fasi di *due diligence* è subordinata alla stipulazione da parte dei soggetti interessati di un apposito accordo di confidenzialità volto a proteggere la confidenzialità e riservatezza dei dati, delle notizie e delle informazioni rese accessibili durante la *due diligence* ed alla documentazione di cui alle rimanenze.

TUTTO CIO’ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Confidenzialità (di seguito l’“**Accordo**”).

2. Oggetto

- 2.1 Il Curatore, al ricevimento da parte del soggetto interessato della richiesta di accesso alla data room di cui al punto 5.1 del Bando di Gara debitamente predisposta e sottoscritta in conformità al menzionato punto 5.1 del Bando di Gara, invierà al Soggetto Interessato, all'indirizzo indicato nella richiesta, l'accesso alla medesima.
- 2.2 Il Soggetto Interessato, con la stipulazione del presente Accordo, si impegna a mantenere tutta la documentazione nonché tutte le informazioni e/o dati contenuti nella data room, strettamente riservati e confidenziali, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggerne la confidenzialità, e a farne uso per il solo fine di valutare l'opportunità di presentare un'offerta cauzionata e/o di partecipare alla procedura competitiva di vendita del lotto unico. Il Soggetto Interessato si impegna a non divulgare e/o estrarre copie con qualsiasi mezzo, anche fotografico, tutte le informazioni e/o dati contenuti nei documenti inseriti nella data room, se non ai propri amministratori, funzionari, dipendenti, e consulenti che abbiano necessità di conoscerli per la finalità per cui la divulgazione è effettuata, ed a condizione che gli stessi siano vincolati alle medesime obbligazioni di non divulgazione e confidenzialità cui è tenuta la Parte Ricevente ai sensi del presente Accordo.
- 2.3 Le obbligazioni di cui all'Art. 2.2 che precede non troveranno applicazione alle informazioni e/o dati contenuti nella Perizia, nei suoi allegati e nella documentazione di cui alle rimanenze (i) che erano di pubblico dominio già prima della trasmissione della suddetta documentazione al Soggetto Interessato; (ii) che divengano di pubblico dominio per cause non imputabili ad azioni od omissioni del Soggetto Interessato; (iii) che siano stati rivelati al Soggetto Interessato, prima del ricevimento della documentazione, da terzi non tenuti ad obblighi di riservatezza e confidenzialità, che ne siano venuti in possesso legittimamente.
- 2.4 Le obbligazioni di cui all'Art. 2.2 non troveranno inoltre applicazione nel caso in cui il Soggetto Interessato fosse legittimamente richiesto da un'Autorità Pubblica avente il necessario potere, di rivelare informazioni e/o dati contenuti nella Perizia, nei suoi allegati e nella documentazione di cui alle rimanenze, ovvero tale rivelazione si rendesse necessaria in relazione alla legittima difesa di un diritto del Soggetto Interessato connesso con la sua partecipazione alla procedura di vendita del lotto unico, o ad una sua fase.

3. Violazioni dell'obbligo di riservatezza e confidenzialità

Ciascuna violazione dell'obbligo di riservatezza e confidenzialità di cui al precedente Art. 2.2 comporterà l'obbligo del Soggetto Interessato di corrispondere alla LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE REBIRTH S.R.L. la somma di Euro 5.000 a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dalla LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE REBIRTH S.R.L.

La violazione dell'obbligo di riservatezza e confidenzialità potrà inoltre comportare l'esclusione del Soggetto Interessato dalla successiva fase di *due diligence*, ovvero dalla procedura competitiva di vendita del lotto unico.

4. Durata

Il presente Accordo avrà durata dalla data della sua stipulazione e fino alla chiusura della procedura competitiva di vendita del lotto unico, tuttavia, il Soggetto Interessato che non si rendesse cessionario del lotto unico sarà tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza e confidenzialità di cui al precedente Art. 2.2 fino al 31/12/2025.

5. Competenza

Qualsiasi controversia derivante dal, o comunque connessa al, presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Savona.